



COMUNE DI MAGNAGO
(Provincia di Milano)

I.C.I. 2011

ESCLUSIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

L'art. 1 del D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126 dispone che:

“1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'Imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. 30/12/1992 n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 – A8 – A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8 commi 2 e 3 del citato decreto n. 504 del 1992”.

Sono, pertanto esclusi, da tale esenzione gli immobili di categoria catastale A1, A8, A9 che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Vengono assimilate alle abitazioni principali, quindi esenti dal pagamento dell'imposta le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti, secondo quanto previsto dal ns. regolamento comunale.

Con l'articolo 1 – comma 173 – lettera b) - della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) è stato chiarito che per abitazione principale, ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) s'intende l'unità immobiliare nella quale il soggetto passivo d'imposta ha stabilito la propria residenza anagrafica